

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo

20731/16



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Danno da
insidia

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 27711/2013

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 20731

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Ud. 09/06/2016

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

PU

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27711-2013 proposto da:

COMUNE MARUGGIO (omissis) in persona del Sindaco

p.t. Dott. (omissis) , elettivamente

domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis) giusta procura speciale a margine

del ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

2016

1332

(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) giusta procura speciale
in calce al controricorso;

- controricorrente-

nonchè contro

(omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis) SPA , (omissis) A RL (omissis)
(omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 179/2013 della CORTE D'APPELLO
SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 15/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l'Avvocato (omissis) per delega non
scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (omissis) la minore (omissis) , camminando sul lido del mare nel territorio del Comune di (omissis) , finì inavvertitamente su braci semispente sepolte sotto la sabbia, riportando lesioni personali.

A settembre dello stesso anno i suoi genitori, (omissis) e (omissis) (omissis) , dichiarando di agire sia in proprio che ex art. 320 c.c., convennero dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione di Manduria, il Comune di (omissis) , chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale ordinò ex 107 c.p.c. la chiamata in causa dell'assicuratore del comune (la società (omissis) s.p.a.) e della società cooperativa (omissis) soc. coop. a r.l., cui il Comune aveva affidato il servizio di pulizia della spiaggia.

2. Con sentenza 16.5.2008 n. 90 il Tribunale rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata dai soccombenti.

3. La Corte d'appello di Taranto, sezione di Lecce, con sentenza 15.4.2013 n. 179 accolse il gravame e condannò il Comune al pagamento di circa 3.000 euro in favore della vittima.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di (omissis) , con ricorso fondato su cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la sola (omissis) .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. Si lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 75 c.p.c.. Deduce, al riguardo, che alla data della sentenza d'appello (15.4.2013) la danneggiata (omissis) era divenuta maggiorenne, sicché la sentenza sarebbe nulla perché pronunciata nei confronti dei genitori, non più legittimati a rappresentare la figlia.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.

me



Il raggiungimento della maggiore età di soggetto costituito per il tramite dei propri genitori, infatti, costituisce un evento interruttivo del processo, in quanto fa venir meno la *legitimatio ad processum* dei genitori.

Tuttavia, quando come nella specie i genitori della parte minorenni siano costituiti per mezzo di procuratore, quell'evento produce i suoi effetti solo se il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo lo dichiara in giudizio.

Nel caso di specie è pacifico che il procuratore dei sigg.ri (omissis) e (omissis) non dichiarò mai l'evento interruttivo, sicché correttamente il processo è proseguito nei confronti delle parti originarie, e altrettanto correttamente la sentenza d'appello è stata pronunciata nei confronti di queste.

Il ricorrente, che pure dichiara di conoscere questo orientamento, ne invoca il superamento: ma senza compiere alcun serio sforzo ermeneutico ed argomentativo al riguardo, e si limita a sostenere che i genitori di persona divenuta maggiorenne in corso di causa avrebbero un "*dovere di denunciare questo fatto in giudizio*". Non sussiste, dunque, alcuna ragione per discostarsi dal consolidato orientamento appena ricordato.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (al presente giudizio, tuttavia, si applica l'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello ha ascritto al Comune di avere violato la l. reg. Puglia 62/85, che imponeva ai Comuni di provvedere alla pulizia delle spiagge. Tuttavia il Comune aveva adempiuto a tale obbligazione, affidando il relativo incarico alla cooperativa (omissis).

2.2. Il motivo è prospettato come un "vecchio" vizio di motivazione, quale era previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 22.6.2012 n. 83.



Già per questa ragione, dunque, esso deve dichiararsi inammissibile, posto che l'art. 360, n. 5, c.p.c., non consente più di impugnare la sentenza di merito per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", salvo il caso limite della sentenza completamente priva di motivazione, o con motivazione inintelligibile (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nondimeno, anche a volere qualificare *ex officio* il motivo di ricorso in esame come denunciante un vizio di "omesso esame di fatto controverso" (individuando nel contratto con la cooperativa il "fatto controverso"), esso sarebbe comunque infondato, giacché la stipula dell'appalto tra il Comune e la cooperativa non è stata affatto trascurata dalla sentenza, la quale (p. 7) ne ha tratto anzi la conclusione che quel contratto "avvalorava" il suo convincimento sulla responsabilità del comune.

Non si è trattato dunque di "omesso esame", ma di un esame che ha condotto a risultati non condivisi dal ricorrente: sicché non sussiste il vizio di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c..

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. Si lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 2043 c.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2043 c.c., perché ha condannato il Comune al risarcimento del danno, senza avere previamente accertato in concreto alcuna condotta colposa dell'amministrazione.

3.2. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello di Taranto ha ritenuto che:

- (a) *in iure*, il Comune avesse l'obbligo, impostogli dalla legislazione regionale, di provvedere alla pulizia delle spiagge;
- (b) *in facto*, il Comune non vi provvede;
- (c) *in probatione*, che l'inadempimento del Comune all'obbligo di legge risultasse di per sé dalla presenza delle braci ardenti sulla spiaggia.



A fronte di questa motivazione, il Comune qui ricorrente non contesta in diritto che fosse suo obbligo provvedere alla pulizia delle spiagge, ma deduce di avervi adempito affidando il relativo incarico ad un terzo.

Ma tale deduzione è giuridicamente infondata, giacché chi adempie la propria obbligazione avvalendosi di un terzo risponde del fatto colposo di questi (art. 1228 c.c.).

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Coi quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 1227 c.c.); sia dal vizio di *"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione"*.

Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza d'una colpa concorrente dei genitori della vittima. Questi ultimi infatti omisero di sorvegliare la minore, nonostante fosse altamente prevedibile – in virtù delle tradizioni locali – la presenza di braci semispente sulla riva del mare il mattino del (omissis).

4.2. Nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 1227 c.c. il motivo è infondato, perché stabilire se la vittima d'un illecito abbia o meno concorso a causarlo è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto. Violerebbe l'art. 1227 c.c. il giudice che escludesse la rilevanza giuridica della condotta colposa della vittima; non viola invece quella norma il giudice che, affermata in diritto la rilevanza giuridica della colpa della vittima, escluda che nel caso di specie la vittima abbia tenuto una condotta colposa: a nulla rilevando che tale conclusione sia ricavata da un esame incompleto delle prove.

4.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di *"omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione"* il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni indicate al § 2.2, primo capoverso, della presente motivazione.



5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. Lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 92 c.p.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte avrebbe errato nel decidere di non compensare le spese di lite. Nella specie, invece, la *complessità* della causa avrebbe consigliato la compensazione delle suddette spese.

5.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, giacché la scelta di compensare o meno le spese di lite è riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

6. Le spese.

6.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

6.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna Comune di (omissis) alla rifusione in favore di (omissis) delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Comune di Maruggio



di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 giugno 2016.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Adelaide Amendola)

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 14 OTT 2016



Il Funzionario Giudiziario
CATANIA